

numero			Bellinzona
4027	fr	1	20 settembre 2016
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di giustizia (UFG)
a.c.a. Annemarie Gasser
Ambito direzionale Diritto penale
Bundesrain 20
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente l'Ordinanza sull'espulsione dal territorio svizzero

Gentili signore,
Egredi signori,

in relazione alla lettera del luglio scorso della Consigliera federale Simonetta Sommaruga in merito alla summenzionata procedura di consultazione, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

Si prende innanzitutto atto della necessità di attualizzare determinate disposizioni legali a livello di ordinanza a seguito dell'entrata in vigore il prossimo 1° ottobre, delle modifiche adottate dall'Assemblea federale il 20 marzo 2015 - del Codice penale (CP – RS 311.0) e del Codice penale militare (CPM – RS 321.0). Tali modifiche, volte ad attuare l'art. 121 cpv. 3-6 della Costituzione federale (Cost. – RS 101) sull'espulsione di stranieri che commettono reati, introducono un'espulsione di diritto penale (espulsione penale), la quale ha lo scopo di sostituire le corrispondenti sanzioni del diritto degli stranieri in caso di perpetrazione di un crimine o di un delitto. Questa novella legislativa comporta alcuni aggiornamenti nell'ambito del diritto in materia di stranieri e dell'asilo, del diritto penale e del diritto in materia di polizia.

Innanzitutto, per quanto attiene le ordinanze nell'ambito del diritto degli stranieri e dell'asilo, l'esecutivo cantonale concorda con l'Autorità federale sulla necessità di una loro modifica, al fine di trasporre nelle medesime il nuovo statuto giuridico, definito nella legge, di coloro che sono stati oggetto di un espulsione penale, di garantire la registrazione dei dati inerenti questo tipo di espulsione nel SIMIC e, infine, di coordinare le misure di respingimento disciplinate dal diritto degli stranieri con la nuova espulsione di diritto penale.

In relazione alle ordinanze del diritto penale, il Consiglio di Stato riconosce la necessità di definire le competenze per l'esecuzione e la presa a carico dei costi nei casi in cui nell'esecuzione confluiscono pene, misure straordinarie ed espulsioni penali decise in sentenze di diversi Cantoni, rispettivamente di stabilire quali dati inerenti l'espulsione penale e la sua esecuzione

debbano essere registrati nel casellario giudiziale VOSTRA, da quale autorità debbano essere inseriti, chi possa accedervi e quale tipologia di dati debba essere trasmessa in automatico ad altre Autorità.

Infine, al riguardo delle ordinanze nell'ambito del diritto di polizia, si concorda sulla necessità di aggiornare le ordinanze relative alle banche dati, in particolare assicurando che i dati relativi alle espulsioni penali possano essere registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e nel sistema d'informazione Schengen N-SIS.

2. Considerazioni su singoli aspetti

2.1 Rapporto tra l'espulsione penale e le misure di respingimento contemplate dal diritto degli stranieri

L'esecutivo cantonale prende atto della volontà del legislatore federale di rinunciare, nell'ambito della modifica dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), ad un'indicazione interpretativa dei nuovi art. 62 cpv. 2 e 63 cpv. 3 LStr, che, per evitare il dualismo tra le due misure, indicano che la revoca del diritto di soggiorno del diritto in materia di stranieri (allontanamento) non dovrebbe essere ordinata esclusivamente sulla base di un reato, essendo questa fattispecie regolata dalla nuova espulsione penale. Pertanto, in considerazione del fatto che questo compito interpretativo è demandato alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) mediante l'eventuale emanazione di specifiche Istruzioni, si auspica che la stessa faccia uso di questa facoltà e rediga delle disposizioni a questo riguardo affinché le Autorità cantonali preposte all'applicazione di questi disposti fruiscono di chiare linee interpretative che facilitino il loro compito.

2.2 Coordinamento delle banche dati SIMIC, RIPOL, N-SIS e VOSTRA

In considerazione del fatto che la SEM è tenuta a disporre dei dati necessari sulle espulsioni penali, dovrebbero esserle notificate tutte le sentenze di espulsione da parte dei giudici e tutte le decisioni di esecuzione da parte delle autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'espulsione. A riguardo si prende atto che attualmente, a livello federale, è in corso la verifica a stabilire se i dati necessari possano essere trasmessi alla SEM dall'UFG con il supporto VOSTRA così da evitare un ulteriore obbligo di notifica, che comporterebbe un maggior aggravio per i Cantoni. In merito a questo aspetto, il Consiglio di Stato auspica che venga scelta l'opzione della notifica attraverso l'UFG, disciplinata nell'Ordinanza Vostra (art. 22a Ordinanza VOSTRA), in luogo di quella attraverso le preposte autorità cantonali, prevista nell'OASA (art. 82 cpv. 1 bis-quater OASA), onde evitare ulteriori mansioni a quest'ultime che, con l'introduzione dell'espulsione penale, sono già interessate da diversi compiti aggiuntivi.

2.3 Ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice Penale militare (OCP-CPM)

Il Governo ticinese prende atto e condivide le modifiche dell'Ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare.

2.4 Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006

Per quanto riguarda le nuove disposizioni dell'Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006, il Consiglio di Stato raccoglie favorevolmente tutte le modifiche proposte, sottolineando l'importanza per le autorità competenti di disporre di tutte le informazioni riguardanti le persone che risiedono sul nostro territorio, un aspetto questo, che andrà a beneficio della sicurezza e dell'ordine pubblico del nostro Paese.

2.5 Ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri

Si segnala come all'art. 2 cpv. 1 della medesima venga ancora utilizzata l'ormai arcaica dicitura "Polizia degli stranieri". In quest'ottica, si propone di modificare il termine utilizzato in "Autorità della migrazione" oppure "Ufficio della migrazione".

2.6 Ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008

Conformemente a quanto riportato nel rapporto esplicativo, nel nuovo art. 3 cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. f dell'Ordinanza sono state inserite le autorità legittimate alla notifica a fedpol delle segnalazioni in vista del loro inserimento nel RIPOL. È importante assicurare che i dati riguardanti le espulsioni penali possano essere registrati in tale sistema di ricerca informatizzato.

2.7 Ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013

Si concorda con quanto proposto, in particolare la possibilità dell'Ufficio SIRENE di accedere online a VOSTRA in modo che esso possa richiamare, rapidamente e in ogni momento, le necessarie informazioni supplementari relative all'espulsione penale.

A titolo abbondanziale si osserva inoltre che anche la Polizia dovrebbe poter accedere a VOSTRA per poter richiamare quelle informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti legali.

3. Considerazioni finali

Come affermato in premessa, gli adattamenti delle ordinanze sottoposteci in consultazione sono necessari all'implementazione delle modifiche stabilite dal Parlamento in data 20 marzo 2015 e vengono pertanto salutati positivamente dal Cantone Ticino.

Vogliate gradire i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



A. Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch);
- Polizia Cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.